

Misure per la crescita

Tavolo di Lavoro: Proposte per il diritto fallimentare


15 Febbraio 2016

Obiettivo: salvare l'impresa

EFFETTI DELLA CRISI SUL SISTEMA BANCARIO

Secondo stime della Banca d'Italia oggi in Italia sono presenti circa **350 miliardi di «crediti deteriorati»**.

Il valore dei crediti deteriorati **è più che triplicato negli ultimi quattro anni** (più del 19% del totale dei prestiti erogati) (grafico seguente)



Fonte: Bollettino statistico Banca d'Italia 2015

Il contributo delle Fondazioni

- ResPublica e italiadecide hanno creato un gruppo di lavoro, con il contributo di tecnici esperti delle tre principali banche (ISP UniCredit, BMPS).
- Il gruppo di lavoro ha evidenziato le maggiori problematiche sul «campo» del sistema attualmente vigente, soprattutto ai fini di un «recupero» delle aziende in crisi.
- Sono state evidenziate alcune aree di criticità e proposte alcune aree di possibile intervento legislativo.
- Durante il processo sono stati coinvolti anche Assonime e Confindustria con i quali sono stati discussi in contraddittorio le proposte di intervento.
- Il risultato del lavoro condiviso è stato presentato al dott. Rordorf, presidente della Commissione istituita dal Ministero di Grazia e Giustizia per la riforma del diritto fallimentare.

Principali punti di forza dello schema di disegno di legge delega

- Riforma organica dell'impianto normativo con **razionalizzazione delle procedure concorsuali**, consolidando le soluzioni dedicate al superamento della crisi di impresa da ultimo emanate.
- **Superamento dei particolarismi** 'storicamente' e 'culturalmente' superati (in particolare, la distinzione tra imprenditore commerciale e imprenditore agricolo).
- **Attenuazione del profilo affittivo del fallimento.**
- **Integrazione** organica della **disciplina dei piani di risanamento attestati e degli accordi di ristrutturazione dei debiti** sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni.
- Consolidamento della visione positiva del **concordato in continuità**, come **strumento di superamento della crisi di impresa.**
- Regolamento delle procedure concorsuali di **gruppi di imprese.**
- Introduzione di **procedure di «allerta».**
- Razionalizzazione del **sistema dei privilegi e delle garanzie.**
- **Accelerazione** delle procedure di **recupero del credito.**

Principali proposte di modifica allo schema di disegno legge delega

Il focus di questo documento è sulla **fase in cui si manifestano i primi sintomi della crisi di impresa**.

L'obiettivo è quindi di favorire interventi volti a consentire all'impresa in difficoltà di recuperare prima che lo stato di crisi diventi troppo profondo ed irreversibile.

Il documento non si occupa invece della fase più propriamente "concorsuale" e delle relative problematiche.

Intervenire sulle imprese in 5 passi per evitare il fallimento:

1

**Verifica
tempestiva
e formale
dello stato
di crisi**

2

**Attivazione
delle
procedure
non
giudiziarie
di allerta e
mediazione**

3

**Accordi di
ristrutturazio
ne dei debiti
e soglie di
adesione**

4

**Razionalizz
azione delle
procedure
di
concordato**

5

**Strumenti di
intervento
diretti dei
creditori**

1 Verifica tempestiva e formale dello stato di crisi

- Si condivide la necessità di introdurre una specifica definizione di «difficoltà/crisi», raccomandando di determinarla anche con riferimento a specifici **indicatori di bilancio e gestionali**.
- Si ravvisa la necessità di imporre all'organo amministrativo e di controllo una verifica tempestiva e formale dell'eventuale stato di crisi quando uno o più **fattori (rilevanti)** sono a loro divenuti **noti**.
- Tra i parametri di riferimento per la segnalazione:
 - criteri di classificazione dei crediti ECB/ECA che le istituzioni finanziarie sono tenute ad adottare;
 - Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 570.
- Una soluzione alternativa di “semplice applicabilità” potrebbe essere quella dell'obbligo da parte degli amministratori di **evidenziare come parte del bilancio delle società su base annuale uno o più degli strumenti diagnostici sintetici universalmente riconosciuti** come adeguati a prevedere la crisi (es. lo **Z-Score** del prof E. Altman o lo score il **CebiScore4** del gruppo Cerved) con pubblicazione degli stessi come parte integrante del bilancio. Nel caso di uno score non sufficientemente solido in due periodi consecutivi, obbligo da parte degli amministratori di affidare l'analisi (*diagnostica*) della situazione ad un terzo indipendente con competenze gestionali.

2 PROCEDURE DI ALLERTA E MEDIAZIONE

- In caso di attivazione delle procedura di allerta e mediazione, potrebbe essere utile per rafforzare il principio della *par condicio creditorum*, prevedere, su richiesta dell'impresa uno **standstill automatico** verso i creditori finanziari mirato al sostegno della continuità aziendale, con **obbligo di continuazione dei rapporti creditizi** nei termini e alle condizioni vigenti **per un periodo di tempo limitato** (es. 45 giorni), coincidente con quello atteso per l'esperimento della procedura di allerta e mediazione. Dello **standstill automatico** verso i creditori finanziari occorrerà tenere conto nelle eventuali successive procedure (proposta di accordo di ristrutturazione, accordo di ristrutturazione, pre-concordato e concordato), per non incentivare il ricorso ai vari istituti con mere finalità dilatorie, concedendo al debitore significativi lassi di tempo.
- Potrebbe risultare **arduo assicurare la riservatezza del procedimento** che dovesse coinvolgere le imprese per la collocazione geografica delle imprese e la coesistenza di numerosi rapporti bancari territoriali con altre banche e altri creditori nell'area e informati dell'andamento aziendale.

3 ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE E SOGLIE DI ADESIONE

- Sarebbe opportuno prevedere la sola **eliminazione della soglia del 60%** dei creditori finanziari per accedere alle procedure e non solo la sua riduzione.
- Mantenere il **quorum del 75%** per ogni singola categoria è importante per superare le frequenti circostanze nelle quali sia l'impresa sia la maggioranza dei creditori aderenti sono «ostaggio» di alcuni creditori con posizioni minoritarie, sebbene analoghe per natura, utilizzate strumentalmente in violazione della *par condicio creditorum*.
- Sarebbe opportuno **limitare le opposizioni (formali e di merito)** per precludere l'estensione degli effetti ai creditori non aderenti, limitandoli ai soli **gravi motivi** e sanzionando l'eventuale infondatezza del procedimento di opposizione.

4 PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

- Si condivide l'impostazione relativa alla possibilità per i terzi di proporre domanda di concordato in caso di insolvenza (e non di semplice crisi).
- Per quanto concerne le proposte di concordato concorrenti, non richiamate nello schema di DDL, sarebbe opportuno prevedere l'**eliminazione delle soglie introdotte dalla riforma del 2015** che prevedono l'impossibilità di presentare proposte concorrenti quando la proposta del debitore «assicura il pagamento di almeno **il 40% (il 30% in caso di concordato in continuità) del credito chirografo**».
- Si suggerisce di normare i seguenti aspetti:
 - la fattispecie del «**concordato pre-confezionato**», prevedendo, in particolare, che l'affitto del ramo di azienda non possa avvenire, in una situazione di crisi, senza la preventiva autorizzazione del Tribunale (e senza prima aver costituito una *data room* virtuale fruibile da terzi nel caso in cui il Tribunale non approvi la proposta e avvii una procedura competitiva), al quale andrebbero dichiarati eventuali conflitti di interesse (pena conseguenze civili e penali);
 - la previsione di un **disciplinare** (sequenza degli atti, procedure, contenuti e tempistiche), comune **adottato dai vari Tribunali**;
 - I **contenuti minimi della relazione del Commissario Giudiziale** (i.e. (i) cause del dissesto; (ii) condotta del debitore nelle fasi collegabili all'emersione e alla gestione dello stato di crisi (e di insolvenza); (iii) la valutazione della proposta, analizzando il mercato di riferimento e il contesto competitivo e le garanzie offerte).

5 STRUMENTI DI INTERVENTO DIRETTO DEI CREDITORI

- In caso di rilevazione della mancata implementazione ovvero del mancato raggiungimento degli obiettivi di piano in occasione del monitoraggio periodico, dovranno essere previsti strumenti atti a favorire **l'intervento diretto dei creditori nel salvataggio dell'azienda**.
- Tali interventi dovranno favorire:
 - la **ricapitalizzazione della società** (anche mediante *debt/equity swap da parte dei creditori* - il cui rapporto di conversione sia calcolato da parte di esperto indipendente, [prevedendo strumenti che facilitino e velocizzino la procedura di conversione da parte dei creditori e benefici fiscali]); e/o
 - **l'integrazione/sostituzione del management** (anche mediante la nomina da parte dei creditori di management companies terze); e/o
 - il **turnaround della proprietà** delle aziende in stato di crisi.
- Va permesso ai creditori che siano pronti e considerino opportuno farlo di convertire il debito in *equity* sotto la vigilanza del Tribunale e farsi carico della *governance* aziendale (che può arrivare senza che questo sia un obbligo, al cambio del management) senza che ciò possa configurarsi, soprattutto *ex post*, come un intervento di *shadow management*.

Ulteriori spunti di riflessione *de iure condendo*

- **garantire la cristallizzazione del passivo**, in tempi certi e oggettivi, mediante la previsione, a pena di decadenza, del termine ultimo per il deposito delle domande di ammissione al passivo (tempestive e tardive);
- Istituzione di un **portale telematico unico** a cui aderiscono tutti i Tribunali al fine di garantire uniformità di informazioni, accesso ai dati pubblici senza limiti e accesso personalizzato per gli utenti professionali (curatori/legali/magistrati);
- garantire **parametri oggettivi e con tetto massimo** per la determinazione dei **compensi spettanti ai commissari, liquidatori giudiziari, curatori** a prescindere dal valore della massa attiva e passiva;
- assumere, **come parametri per determinazione dei compensi dei CTU delle procedure, gli stessi criteri utilizzati per le procedure esecutive**;

Ulteriori spunti di riflessione *de iure condendo*

- obbligo per gli organi delle procedure concorsuali di applicare per le attività contenziose attive e passive e per le attività stragiudiziali **i minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014**;
- ipotizzare di **subordinare l'avvio di contenziosi attivi** da parte della procedura alla **preventiva autorizzazione del comitato dei creditori** che dovrà valutarne l'opportunità e/o interesse per la massa creditoria sulla base delle *chance* di vittoria dei relativi costi e tempi di recupero del credito;
- necessità che venga regolata in modo organico e uniforme la disciplina in materia di nuova finanza (**finanza ponte, finanza interinale, finanza in esecuzione**), prevedendo, inoltre, espressamente l'esenzione dai reati di bancarotta anche in caso di mantenimento delle linee operative non suscettibili di specifica autorizzazione da parte del Tribunale.